



Direttiva (UE) 2019/904 SUP (Single Use Plastics)

La Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, entrata in vigore il 2 Luglio 2019, è volta a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti di plastica e promuovere lo sviluppo dell'economica circolare.



Il termine per il recepimento della Direttiva è fissato per il 3 Luglio 2021. Gli Stati Membri applicano le disposizioni necessarie per uniformarsi:

- All'articolo 5, a decorrere del 3 Luglio 2021
- All'articolo 6 (paragrafo 1), a decorrere del 3 Luglio 2024
- All'articolo 7 (paragrafo 1), a decorrere del 3 Luglio 2021
- All'articolo 8 entro il 31 Dicembre 2024

Di seguito sono rappresentate le specifiche degli articoli sopracitati.

Restrizioni sull'immissione di prodotti di plastica monouso sul mercato (Articolo 5)

I prodotti in plastica vietati sono:

1. Bastoncini cotonati;
2. Posate (forchette, coltelli, cucchiaini, bacchette);
3. Piatti;
4. Cannucce;
5. Agitatori per bevande;
6. Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
7. Contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
8. Contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
9. Tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.



Requisiti dei prodotti di plastica monouso (Articolo 6)

Gli Stati membri provvedono che i prodotti di plastica monouso, elencati nella **parte C** dell'allegato, i cui tappi e coperchi sono di plastica, possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

Parte C

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

- a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che sono in forma liquida.

Requisiti di marcatura (Articolo 7)

Gli Stati membri provvedono che ciascun prodotto di plastica monouso, elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato, rechi sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

- a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti;
- b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa della dispersione sull'ambiente o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Parte D

- 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- 2) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 3) Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 4) Tazze per bevande.

Responsabilità estesa del produttore (Articolo 8)

Conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato degli Stati membri.

Parte E

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sulla responsabilità estesa del produttore

1. Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti
2. Pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato;
3. Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri;
4. Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
5. Sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE.

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3 sulla responsabilità estesa del produttore

1. Salviette umidificate,;
2. Palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore

1. Prodotti del tabacco con filtri commercializzati.

Timeline Direttiva SUP (Single Use Plastics)



Inoltre, la Direttiva impone agli Stati Membri adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso. Nello specifico:

1. Tazze per bevande, inclusi relativi tappi e coperchi
2. Contenitori per alimenti, ossia i recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) direttamente consumati dal recipiente;
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura o bollitura, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

La Direttiva richiede agli Stati Membri una riduzione del consumo di tali prodotti entro il 2026 (rispetto al 2022).

La situazione in Italia

Ad oggi l'Italia è in ritardo: non è ancora stato pubblicato il Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva SUP. Da una parte i consumatori esigono prodotti usa e getta per motivi di igiene, sterilità e sicurezza imposti dalla pandemia, dall'altra i produttori di materiali alternativi alla plastica sono smarriti nell'incertezza. La bozza del Decreto è pronta ma ferma, in attesa di un chiarimento in merito all'utilizzo dei seguenti materiali:



Cartoncino
impermeabilizzato



Plastica
biodegradabile

In Italia ci si aspetta un recepimento che distingua tra plastica e bioplastica, escludendo quest'ultima dal bando. Questa ipotesi deriva dal fatto che il Paese risulta essere tra i maggiori produttori ed esportatori in Europa e l'adeguamento alla suddetta direttiva comporterebbe una perdita pari a un miliardo di euro di fatturato. Una scelta di questo tipo va però in contrasto con quanto formalizzato dalla Direttiva SUP, in quanto le bioplastiche non si degradano rapidamente nel mare (es. molti sacchetti della spesa iniziano a decomporsi a una temperatura di 50° C). Se da un lato è vero che la bioplastica è biodegradabile al 100% dall'altro, affinché sia riassorbita dagli agenti naturali, è necessario un arco di tempo pari a 4-5 anni, a seconda della composizione chimica.

La Direttiva SUP non tratta esclusivamente della sostituzione di materiali lasciando inalterato il modello dell'usa e getta, ma richiede interventi a monte della filiera in grado di ridurre drasticamente il consumo di risorse naturali, la pressione esercitata sull'ambiente e la produzione di rifiuti. L'Italia dovrà quindi promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, altrimenti il Paese rischia una procedura di infrazione.

30

Aziende produttrici

I produttori italiani di stoviglie di plastica sono i più forti in Europa, con 1 miliardo di fatturato e 3mila addetti

30%

L'export di stoviglie

Piatti di plastica (soprattutto polistirolo) e posate usa e getta sono usati non solamente per il tempo libero ma anche per mense e altre forme di ristorazione collettiva

PERCHÉ UOMOeAMBIENTE?



UOMOeAMBIENTE è una Società Benefit che dal 2004 agisce come sistema integrato e multidisciplinare di competenza per offrire servizi specialistici nell'ambito della consulenza e della formazione.

UOMOeAMBIENTE aiuta le aziende a pianificare e sviluppare progetti finalizzati a migliorare le performance in termini di sostenibilità e tutela ambientale.

UOMOeAMBIENTE, in relazione all'ambito tematico del presente elaborato, è in grado di offrire supporto nell'ambito delle seguenti attività:



CONSULENZA

- ❖ Audit ed analisi di conformità ambientale
- ❖ Progettazione e implementazione di sistemi di gestione ambientale in accordo con la norma UNI EN ISO 14001:15
- ❖ Supporto nella gestione dei processi End of Waste - Recupero rifiuti
- ❖ Consulenze e Supporto Gestionale per gli Adempimenti Ambientali



FORMAZIONE

- ❖ La gestione dei rifiuti in relazione al D.Lgs. 116/20
- ❖ Corsi di formazione in accordo ai requisiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.